

STATUTO

LA MARGHERITA IMPRESA SOCIALE S.R.L

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAPULLA CE VIA
G.ORSOMANDO 6

Numero REA: CE - 260124

Codice fiscale: 03640200618

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2010 - Statuto completo	2
--	---

	La signora Baccaro Rita garantisce:	
	- la piena ed esclusiva proprietà dell'azienda ceduta, assi-	
	curando che i beni che ne sono oggetto sono immuni da vizi	
	che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati;	
	- l'assenza, a carico della parte cedente, di sanzioni e/o	
	debiti di qualsiasi natura dipendenti da irregolarità e vio-	
	lazioni fiscali e/o amministrative;	
	- l'assenza di altri rapporti di lavoro subordinato relativi	
	all'azienda ceduta in essere e/o di pendenze relative a rap-	
	porti di lavoro subordinato precedenti, eccetto i contratti	
	di lavoro di cui al precedente punto "-D-";	
	- l'assenza di aventi diritto a prelazione ex art.230 bis cc.	
	PARTE TERZA - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	Le norme relative al funzionamento della società sono conte-	
	nute nello statuto che segue:	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	1.1 La società si denomina: "LA MARGHERITA IMPRESA SOCIALE	
	S.R.L".	
	- Articolo 2 - SEDE	
	2.1 La società ha sede nel Comune di CASAPULLA (CE), all'in-	
	dirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter disposi-	
	zioni di attuazione del codice civile.	
	2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede	
	sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire	

	e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	- Articolo 3 - DURATA	
	3.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre	
	2050.	
	- Articolo 4 - OGGETTO	
	La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e prin-	
	cipale, senza scopo di lucro, delle seguenti attività orga-	
	nizzate al fine della produzione o dello scambio di beni e	
	servizi di utilità sociale e dirette a realizzare finalità di	
	interesse generale:	
	- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della L.28	
	marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la defini-	
	zione delle norme generali sull'istruzione e formazione pro-	
	fessionale" e delle attività connesse e complementari;	
	- ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e for-	
	mativo.	
	Al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi quale atti-	
	vità non prevalente, la società può compiere tutte le opera-	
	zioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ri-	
	tenute necessarie ed utili dall'organo amministrativo.	
	La società svolgerà, altresì, la sua attività nel rispetto	
	delle norme del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, con	
	le autorizzazioni specifiche necessarie al raggiungimento	

	dello scopo sociale e per usufruire di tutte le agevolazioni	
	fiscali e creditizie.	
	- Articolo 5 - CAPITALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgo-	
	la zero zero).	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche	
	in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia	
	in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.	
	5.2 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (an-	
	che mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a	
	titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a	
	capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci,	
	da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del	
	presente statuto, di cui in seguito.	
	5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale me-	
	diate nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sot-	
	toscriverlo in proporzione alla percentuale di capitale da	
	ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui	
	la sottoscrizione è effettuata.	
	5.4 I soci possono decidere che la sottoscrizione delle par-	
	tecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale	
	sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla com-	
	pagine sociale o che il diritto di sottoscriverlo sia comun-	
	que escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento	
	del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limi-	

	tazione o dell'esclusione del diritto di sottoscrizione e	
	spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui	
	all'art. 2473 c.c.	
	5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finan-	
	ziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di	
	rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con partico-	
	lare riferimento a quelle che regolano la raccolta di rispar-	
	mio tra il pubblico.	
	5.6 E' attribuita alla competenza degli amministratori l'e-	
	missione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.	
	5.7 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve	
	essere redatta per atto notarile ed iscritta a cura degli am-	
	ministratori nel Registro delle imprese.	
	- Articolo 6 - DOMICILIAZIONE	
	6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci	
	e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la so-	
	cietà, è quello che risulta dai libri sociali.	
	A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con ob-	
	bligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.	
	- Articolo 7 - PRELAZIONE	
	7.1 Le quote degli accomandatari e degli accomandanti possono	
	essere trasferite per atto tra vivi con il consenso di tutti	
	i soci.	
	Venendo meno una delle due categorie di soci trova applica-	
	zione l'art.2323 c.c.	

	7.2 Il socio che intende vendere la propria quota di parteci-	
	pazione deve informarne con lettera raccomandata l'organo am-	
	ministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.	
	Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in	
	vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute,	
	in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di par-	
	tecipazione al capitale sociale. Il prezzo della quota offer-	
	ta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore	
	del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel ca-	
	so di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi	
	criteri sopra indicati, si farà ricorso alla procedura di cui	
	al successivo art.11.	
	7.3 Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunica-	
	zione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo	
	se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione	
	nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal	
	caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal	
	socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler	
	acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le mo-	
	dalità indicate, la quota è liberamente disponibile.	
	- Articolo 8 - MORTE DEL SOCIO	
	8.1 Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferi-	
	bili per successione a causa di morte; nel caso di morte del	
	socio si applicano gli articoli 2284-2289 c.c., con le se-	
	guenti modifiche e precisazioni:	

	- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o	
	tutti gli eredi del defunto;	
	- per la determinazione del credito spettante ai successori	
	in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.	
	8.2 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione	
	della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggio-	
	ranze previste dai successivi articoli, non computandosi la	
	partecipazione appartenente al socio defunto.	
	- Articolo 9 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI	
	9.1 Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché	
	la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il	
	principio di non discriminazione.	
	Le domande di ammissione alla società, se accettate, compor-	
	tano l'aumento del capitale sociale.	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito dall'or-	
	gano amministrativo che provvederà secondo criteri non di-	
	scriminatori e coerenti con l'attività di impresa sociale.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato.	
	Il rigetto deve essere motivato e comunicato agli interessati	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, l'istante può, entro 60 (sessanta) giorni al-	
	la comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronuncino i soci, a maggioranza assoluta e non all'unani-	
	mità. Nello stesso modo si provvederà qualora l'organo ammi-	

	nistrativo deliberi l'esclusione di un socio nei casi previ-	
	sti dalla legge.	
	In ogni caso deve essere rispettato il principio di non di-	
	scriminazione ed è riservata ai soci, che deliberano a mag-	
	gioranza assoluta, ogni decisione in ipotesi di controversia,	
	rimanendo salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità	
	Giudiziaria.	
	- Articolo 10 - RECESSO	
	10.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti	
	dalla legge o dal presente statuto e può essere esercitato	
	solo con riferimento all'intera quota posseduta.	
	10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera in-	
	viata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccoman-	
	data deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscri-	
	zione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascri-	
	zione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una decisione, il diritto di recedere può essere esercita-	
	to non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto da par-	
	te del socio. Sono salvi i diversi termini previsti inderoga-	
	bilmente dalla legge.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	

	cazione è pervenuta alla sede della società.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio	
	del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	- Articolo 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	
	11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti le par-	
	tecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in	
	proporzione del patrimonio sociale.	
	Tale patrimonio della società è determinato dall'organo ammi-	
	nistrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se	
	nominati, tenendo conto del valore di mercato della parteci-	
	pazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al	
	momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si	
	è verificata o è stata decisa l'esclusione. In caso di disac-	
	cordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri	
	sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da	
	un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si	
	trova la sede della società, che provvede anche sulle spese,	
	su istanza della parte più diligente.	
	Si applica l'articolo 1349, primo comma, c.c.	
	11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue	
	la liquidazione.	
	Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli al-	

	tri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da par-	
	te di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando	
	riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale so-	
	ciale corrispondentemente (quest'ultima possibilità non ap-	
	plicabile in caso di esclusione).	
	- Articolo 12 - UNICO SOCIO	
	12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo so-	
	cio o muta la persona dell'unico socio, si applicano le norme	
	di legge in ordine ad adempimenti e responsabilità.	
	- Articolo 13 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE	
	13.1 Ferma restando la normativa in vigore, è demandata a re-	
	golamenti aziendali, che i soci provvederanno ad emanare, la	
	previsione e la disciplina di forme di coinvolgimento dei la-	
	voratori e dei destinatari delle attività dell'impresa.	
	13.2 Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo,	
	ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipa-	
	zione mediante il quale lavoratori delle attività possono e-	
	sercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere a-	
	dottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle	
	questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavo-	
	ro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambia-	
	ti.	
	13.3 Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corri-	
	sposto un trattamento economico e normativo inferiore a quel-	

	lo previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.	
	13.4 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
	nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a	
	qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano	
	gli artt. 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n.266.	
	13.5 I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo	
	prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, con-	
	sultazione e partecipazione nei termini e con le modalità	
	specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli or-	
	gani di amministrazione dell'impresa dell'impresa sociale con	
	loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve es-	
	sere fatta menzione nel bilancio sociale, secondo quanto pre-	
	visto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 mar-	
	zo 2006 n.155.	
	- Articolo 14 - STRUTTURA PROPRIETARIA E DISCIPLINA DEI GRUPPI	
	14.1 All'attività di direzione e controllo dell'impresa so-	
	ciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al	
	capo IX, titolo V, libro V e l'art. 2545 septies c.c. Si con-	
	sidera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e con-	
	trollo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qual-	
	siasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggio-	
	ranza degli organi di amministrazione.	
	14.2 Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato Decreto Legi-	
	slativo 24 marzo 2006 n. 155, le imprese private con finalità	
	lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,	

	comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e	
	successive modificazioni, non possono esercitare attività di	
	direzione e detenere il controllo dell'impresa sociale.	
	- Articolo 15 - AMMINISTRATORI	
	15.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cin-	
	que amministratori secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiun-	
	ti o da esercitarsi a maggioranza; in tal caso, resta ferma	
	la necessità da parte degli amministratori di costituire il	
	consiglio di amministrazione e di riunirsi nelle forme previ-	
	ste dal successivo art. 15 quando si decide su materie riser-	
	vate dalla legge o dallo statuto inderogabilmente al consi-	
	glio di amministrazione.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcu-	
	na indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, si intende costituito un consiglio di am-	
	ministrazione.	
	15.2 Gli amministratori possono essere anche non soci, resta-	
	no in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo de-	
	terminato dai soci al momento della nomina e sono rieleggi-	
	bili.	

	15.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	15.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.	
	15.5 Agli amministratori spettano i rimborsi delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre eventuali compensi decisi dai soci.	
	15.6 L'Amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 decreto legislativo 24 marzo 2006 n.155 deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specifici in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale da individuarsi mediante regolamento aziendale che i soci provvederanno ad emanare.	
	- Articolo 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	16.1 Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	16.2. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, quando il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, riunendosi nel luogo indicato nell'avviso di convo-	

	cazione.	
	16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni	
	liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine	
	può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riu-	
	nioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua as-	
	senza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in	
	mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal	
	consiglio stesso.	
	16.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio è ne-	
	cessaria la presenza della maggioranza degli amministratori	
	in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assolu-	
	ta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di	
	chi presiede.	
	16.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto	
	16.6, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito	
	libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presie-	
	de e dal segretario nominato di volta in volta anche tra e-	
	stranei al consiglio.	
	16.6 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei	
	suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determi-	
	nando i limiti della delega. Non possono essere delegate le	
	attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non dele-	
	gabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di pre-	

	sidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato	
	sono cumulabili.	
	- Articolo 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammini-	
	strazione della società.	
	17.2 Possono essere nominati direttori, institori o procura-	
	tori per il compimento di determinati atti o categorie di at-	
	ti, determinandone i poteri.	
	- Articolo 18 - RAPPRESENTANZA	
	18.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della so-	
	cietà.	
	18.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del consi-	
	glio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	18.3 La rappresentanza della società spetta anche ai diretto-	
	ri, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri	
	loro conferiti nell'atto di nomina.	
	18.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta	
	al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e	
	agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione	
	con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	- Articolo 19 - CONTROLLO	
	19.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la ge-	
	stione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale	

	composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti no-	
	minati con decisione dei soci tra i revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giusti-	
	zia.	
	19.2 Il Collegio Sindacale potrà essere nominato anche al di	
	fuori dei casi in cui sia obbligatorio per legge; in tal ca-	
	so, in alternativa, potrà essere nominato un Revisore iscrit-	
	to nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	19.3 Per la nomina, il funzionamento e la retribuzione del	
	Collegio Sindacale e/o del Revisore si rinvia a quanto stabi-	
	lito dal Codice Civile e dall'art.11 del D.Lgs.155/2006.	
	- Articolo 20 - DECISIONI DEI SOCI	
	20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-	
	la loro approvazione. Non è necessario che l'acquisto di cui	
	al secondo comma dell'art. 2465 del Codice Civile sia auto-	
	rizzato con decisione dei soci.	
	- Articolo 21 - DIRITTO DI VOTO	
	21.1 Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale	
	alla sua partecipazione.	
	21.2 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei	
	soci.	
	- ARTICOLO 22 - ASSEMBLEA	

	22.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o	
	nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	22.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto	
	giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto	
	pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai li-	
	bri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indi-	
	cati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco del-	
	le materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita; in seconda convocazione valgono le me-	
	desime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	22.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-	
	tero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	

	alla trattazione dell'argomento.	
	- ARTICOLO 23 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	23.1 L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dall'amministra-	
	tore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o	
	dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o	
	di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla per-	
	sona designata dagli intervenuti.	
	23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni.	
	23.3 le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno	
	che la maggioranza dei presenti richieda l'appello nominale.	
	E' vietata la votazione a scrutinio segreto.	
	- ARTICOLO 24 - DELEGHE	
	24.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assem-	
	blea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per	
	delega scritta, che deve essere conservata dalla società.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del rappresen-	
	tante.	
	24.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha	
	effetto anche per la seconda convocazione.	
	24.3 La rappresentanza non può essere conferita ad ammini-	
	stratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.	

	- ARTICOLO 25 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	25.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da ver-	
	bale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato	
	o dal notaio.	
	25.2 Il verbale deve essere redatto nelle forme e con le mo-	
	dalità previste dalla legge e, anche se redatto per atto pub-	
	blico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	- ARTICOLO 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	26.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale so-	
	ciale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti	
	dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4 e 5, è comunque richie-	
	sto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà del capitale sociale.	
	26.2 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il	
	consenso di tutti i soci.	
	26.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-	
	dono diverse specifiche maggioranze.	
	- Articolo 27 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE. CESSIONE	
	D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.	
	27.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della so-	
	cietà devono essere realizzate in modo da preservare l'assen-	

	za di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti	
	in essere.	
	27.2 La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da	
	preservare il perseguimento delle finalità di interesse gene-	
	rale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.155/2006 da	
	parte del cessionario.	
	27.3 Gli atti di cui ai punti che precedono devono essere po-	
	sti in essere in conformità a linee guida adottate con decre-	
	to del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita	
	l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità so-	
	ciale.	
	- ARTICOLO 28 - BILANCIO	
	28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	28.2 Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'og-	
	getto della società lo richiedano, l'assemblea per l'approva-	
	zione del bilancio potrà essere convocata entro il termine di	
	180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le.	
	28.3 Il bilancio sociale sarà redatto e depositato presso il	
	Registro delle Imprese, secondo le linee guida adottate con	
	decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,	
	sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di uti-	

	lità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle fi-	
	nalità sociali da parte dell'impresa sociale.	
	28.4 Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati al-	
	lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	28.5 A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma	
	indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denomina-	
	ti, nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci,	
	partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera di-	
	stribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli amministratori di compensi superio-	
	ri a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o	
	analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed	
	in ogni caso con un incremento massimo del 20% (venti per	
	cento);	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai con-	
	tratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo	
	comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire	
	specifiche professionalità;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
	termediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti	
	percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	

- ARTICOLO 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
29.1	La società si scioglie per le cause previste dalla legge	
	o dal presente statuto.	
29.2	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel più breve tempo possibile dal loro veri-	
	ficarsi.	
29.3	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo ammini-	
	strativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone il	
	numero e i poteri.	
29.4	Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 24 marzo	
	2006 n.155, in ogni ipotesi di cessazione dell'impresa, il	
	patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative	
	di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed en-	
	ti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.	
29.5	Gli organi di amministrazione notificano, con atto	
	scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle poli-	
	tiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di	
	cui all'art.13, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo	
	2006 n.155, allegando la documentazione necessaria alla valu-	
	tazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2 del	
	medesimo articolo, ovvero la denominazione dei beneficiari	
	della devoluzione del patrimonio.	
29.6	L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione	
	del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita	

	l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità so-	
	ciale, che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni	
	dalla ricezione della notificazione.	
	29.7 Le disposizioni di cui all'art. 13 decreto legislativo	
	24 marzo 2006 n.155 non si applicano quando il beneficiario	
	dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa	
	sociale.	
	- Articolo 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ov-	
	vero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha	
	sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro	
	30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più di-	
	ligente.	
	30.2 L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla	
	nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	30.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le riso-	
	luzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	30.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbi-	
	trato tra le parti.	
	30.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.	

	- Articolo 31 - DISPOSIZIONI APPLICABILI	
	31.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si	
	fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le	
	società a responsabilità limitata".	
	PARTE QUARTA - REGIME TRIBUTARIO	
	- VI - SPESE	
	Questo atto è soggetto alle imposte fisse di registro, trat-	
	tandosi di conferimento di azienda individuale in società di	
	nuova costituzione.	
	Le costituite mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.	
	Di questo atto, in parte dattilo-	
	scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano	
	da me notaio su otto fogli per ventinove facciate, ho dato	
	lettura alle costituite che lo approvano.	
	Sottoscritto alle ore tredici.	
	Firmato: MEROLA MARGHERITA - BACCARO RITA	
	ETTORE SARLUCA NOTAIO (SIGILLO)	
	BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. e	
	che si trasmette ad uso registro imprese.	